



**Condizioni generali di Vendita di beni e di Appalto di
lavori/servizi**

GRUPPO NICMA

e alle società affiliate o consociate con sede in Italia



1. Scopo del documento

Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e le condizioni di vendita/fornitura dei prodotti e/o servizi (come di seguito definiti) tra NICMA ed il Cliente e si applicano inderogabilmente ad ogni Offerta emessa e/o ad ogni Contratto firmato.

Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.nicmagroup.com.

Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell'Offerta o del Contratto specifico, i termini sottoindicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

"NICMA": NICMA Srl (Holding del Gruppo NICMA) e le singole società controllate con sede in Italia; o **"Venditore"** o **"Appaltatore"**.

"Prodotti": indica nel contesto dell'ordine specifico "beni" e/o "servizi".

"Beni": tutti i beni realizzati e/o distribuiti dalla società venditrice.

"Servizi": in questa definizione rientrano:

- Prestazione di servizi (i.e. pulizie civili o tecnico industriali, facchinaggio, logistica, manutenzione di vari impianti rientranti nell'ambito delle categorie per le quali NICMA sia in possesso dei requisiti)
- Esecuzione di lavori (i.e. riqualificazione edilizia, mantenimento edile, rifacimento di impianti per i quali NICMA sia in possesso dei requisiti).

"Funzione Commerciale": la funzione commerciale di NICMA che emette le Offerte dei Prodotti ed i preventivi dei servizi.

"Funzione Acquisti": la funzione acquisti di NICMA che emette gli ordini al fornitore.

"Funzione Competente": l'Unità Produttiva/Ufficio Tecnico/Responsabile di Cantiere specificata nell'Offerta quale destinatario finale della fornitura.

"Informazioni Riservate": tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, etc...) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Cliente dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'offerta.

“Offerta”: documento o una proposta formale presentata al Cliente per illustrare i termini e le condizioni di una fornitura di beni o servizi.

“Ordine”: documento emesso dal Cliente a fronte di una Offerta inviata da Nicma, con il quale viene data formalizzazione dell’accettazione dell’offerta e delle condizioni generali di vendita.

“Specifiche”: documento condiviso che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto.

“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di NICMA e/o dei committenti di NICMA.

“Luogo”: Il luogo di consegna dei beni sarà l’Unità Produttiva o altro luogo precisato nell’Offerta.

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati alle norme vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

2. Relazioni tra venditore e cliente

2.1 La relazione tra venditore e cliente è regolata da:

- a) queste condizioni generali;
- b) i contratti stipulati ove firmati da un rappresentante legale/un procuratore speciale NICMA;
- c) gli ordini di acquisto scritti conseguenti ad Offerta NICMA e le condizioni specifiche in essi riportati;
- d) le eventuali specifiche tecniche NICMA;
- e) la Legge italiana.

2.2 In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nel Contratto/Offerta, prevarranno le disposizioni contenute in questi ultimi.

2.3 Nessun documento o contratto predisposto dal Cliente e non approvato da NICMA ha l’effetto di modificare le presenti Condizioni/l’Offerta anche in caso esso sia la base dell’Ordine.

3. Offerte, ordini e contenuti dei contratti

3.1 L'Offerta di NICMA ha valenza di proposta revocabile in ogni forma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1328 c.c.; le Offerte, le fatture proforma e le dichiarazioni unilaterali, comunque denominate, provenienti da NICMA decadranno, e si intenderanno pertanto prive di qualunque effetto, se non accettate espressamente dal cliente per iscritto entro il termine di validità indicato nelle stesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1328 e 1329 c.c.

3.2 I Contratti si intenderanno a tutti gli effetti conclusi nel momento in cui perverrà a NICMA copia dell'Offerta debitamente sottoscritta per accettazione dal Cliente in ogni sua parte, oppure nel momento in cui NICMA accetti l'Ordine e sottoscriva il contratto inviato dal cliente. L'Ordine dovrà essere trasmesso dal Cliente a NICMA in forma scritta. In caso contrario, l'Ordine non sarà preso in considerazione.

3.3 Il cliente potrà revocare l'Ordine nelle 24 (ventiquattro) ore successive al suo ricevimento da parte di NICMA. Spirato tale termine, e fatta salva l'ipotesi che l'Ordine, prima o dopo tale data, sia già stato o venga accettato da NICMA con conseguente conclusione di un Contratto, l'Ordine acquisterà automaticamente efficacia di proposta irrevocabile.

3.4 Le Condizioni Generali sono sistematicamente sottoposte all'attenzione di ciascun Cliente per permettere l'effettuazione dell'Ordine. Pertanto, la trasmissione di un Ordine a NICMA/l'accettazione dell'Offerta implica l'integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni Generali, e ciò a prescindere dal fatto che non vengano restituite firmate e da qualunque dichiarazione contraria figurante sulle conferme d'Ordine del Cliente/sull'Offerta accettata.

3.5 Qualsiasi condizione posta dal Cliente, ad esclusione di quelle relative alle specifiche dei componenti da fabbricare su misura, sarà pertanto inoppugnabile nei confronti di NICMA, in mancanza di un espresso consenso da parte di quest'ultima, indipendentemente dal momento in cui la stessa ne sia stata messa al corrente. Fermo quanto precede, solo eventuali specifiche relative ai componenti su misura possono essere incluse nelle presenti Condizioni Generali ed hanno valore vincolante se sottoscritte da ambo le Parti.

4. Termini di consegna per i beni

I termini di consegna debbono considerarsi indicativi anche se NICMA si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti ed indicati nell'Offerta, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino. I termini comunicati non potranno dare origine in alcun caso a penali per ritardo, a risarcimento danni, a trattenute o ad annullamento degli ordini in corso, indipendentemente dalle cause, dall'entità e dalle conseguenze del ritardo.

5. Consegna dei beni

5.1 Se non diversamente pattuito la consegna avverrà tramite rimessa diretta del bene al Cliente presso i locali di NICMA, o al trasportatore scelto da NICMA o dal Cliente; quindi, se non diversamente pattuito, il trasporto è effettuato franco fabbrica a spese del Cliente dal trasportatore scelto da NICMA o dal Cliente.

5.2 I Prodotti sono venduti dalla sede NICMA e viaggiano a rischio e pericolo del Cliente destinatario, nonostante il patto di riservato dominio di cui infra art.7.

6. Prezzo e pagamenti

6.1 Il prezzo dei Prodotti (Beni e Servizi) indicato nelle Offerte e/o nel Contratto è unitario e viene espresso in Euro. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa.

6.2 All'importo indicato nell'Offerta occorrerà sommare gli eventuali costi di consegna e di imballaggio, nonché l'importo delle assicurazioni che il Cliente intenderà eventualmente sottoscrivere.

6.3 NICMA avrà facoltà di aumentare il prezzo dei Prodotti (Beni e Servizi) in ragione dei maggiori costi derivati dall'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o normative tecniche, ovvero dall'aumento del costo delle materie prime o dei costi di produzione per cause non dipendenti da NICMA in periodo successivo alla conclusione del Contratto.

6.4 NICMA comunicherà tempestivamente al Cliente detta variazione che si intenderà accettata dal medesimo, quale modifica del Contratto, ove lo stesso non comunichi il recesso dal Contratto in forma scritta nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione, con applicazione di quanto riportato al paragrafo 9.

6.5 Le modalità di pagamento accettate da NICMA sono in assegni bancari, bancomat, carte di credito, bonifico bancario. I tempi di pagamento (acconti e saldi) che andranno rispettati sono quelli previsti nell'Offerta.

6.6 NICMA avrà la facoltà di sospendere qualunque consegna o servizio in caso di morosità del Cliente in relazione ad una qualsiasi delle forniture in corso. A carico del Cliente moroso decorreranno gli interessi al tasso di interesse come definito dal D. Lgs. 09.10.2002 n° 231.

7. Patto di riservato dominio

7.1 NICMA mantiene il diritto di proprietà sui Beni consegnati al Cliente sino al momento del ricevimento dell'integrale pagamento del prezzo dei beni stessi da parte del Cliente, che dovrà custodire e mantenere la merce secondo buona fede sino all'esito positivo dell'intero pagamento.

7.2 Il Cliente, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto in favore di NICMA, deve astenersi dall'attuare atti o comportamenti tali da impedire a NICMA il valido esercizio di tale diritto. Qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i beni deve essere immediatamente portata a conoscenza di NICMA. Il Cliente non è autorizzato a disporre altrimenti dei beni soggetti a riserva di proprietà, in particolare per operazioni di costituzione in pegno o trasferimento di proprietà a scopo di garanzia.

7.3 In caso di violazione dell'obbligazione del Cliente come prevista nel presente articolo, NICMA si riserva il diritto, a propria insindacabile scelta, di spostare la consegna delle ulteriori spedizioni, di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei beni che non siano stati ancora eseguiti, con diritto di agire da quel momento per il recupero del proprio credito o di interrompere il servizio fino a che i suddetti pagamenti non verranno saldati, senza che il Cliente possa avere nulla a che pretendere/opporre.

8. Garanzia

8.1 La presente garanzia (di seguito "Garanzia") copre il Prodotto (ed i suoi singoli componenti) al quale è materialmente acclusa al momento dell'acquisto.

8.2 Con la presente Garanzia NICMA garantisce il Cliente da eventuali "vizi" del Bene, intendendosi come tali quei vizi e/o difetti che riguardano i materiali, la lavorazione e/o la fabbricazione, tali da rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato e che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

8.3 Tale garanzia ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto (di seguito anche "Periodo di garanzia"), ma la condizione per la sua operatività è che il prezzo del Prodotto sia stato pagato secondo i termini di pagamento pattuiti.

8.4 Le informazioni che NICMA può fornire, sia direttamente, sia attraverso cataloghi, fotografie o altri mezzi, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non possono in nessun caso comportare la responsabilità di NICMA circa la scelta dei beni, il loro utilizzo o i risultati ottenuti.

8.5 Qualora nel corso del Periodo di Garanzia il Cliente dovesse riscontrare vizi e/o difetti del bene, NICMA – eseguite le opportune verifiche e accertata la fondatezza del reclamo/segnalazione avanzato dal Cliente – provvederà, a sua discrezione, a riparare oppure a sostituire il bene, o i suoi singoli componenti, nei termini e alle condizioni sotto riportate, senza alcun addebito di spese per il Cliente.

8.6 Eventuali contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti.

8.7 NICMA in ogni caso si riserva il diritto di sostituire il bene (o i suoi singoli componenti) con altri della stessa tipologia e condizione. Tutti i beni e/o i singoli componenti sostituiti diventeranno proprietà di NICMA. Resta inteso che NICMA procederà alla sostituzione del bene, in luogo della riparazione, solamente nel caso in cui la riparazione sia oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa.

8.8 La Garanzia relativa al bene ed ai suoi singoli componenti riparati o sostituiti si estenderà solamente per il Periodo di Garanzia originale rimanente del bene riparato o sostituito. Le riparazioni o sostituzioni effettuate in Garanzia quindi lasciano impregiudicate le condizioni di Garanzia acquisite al momento dell'acquisto e non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della Garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza naturale del periodo di Garanzia.

8.9 Trascorso il Periodo di Garanzia, eventuali interventi di riparazione o sostituzione del Prodotto o di suoi singoli componenti, saranno totalmente a carico del Cliente.

8.10 Gli interventi in Garanzia verranno eseguiti soltanto se il Cliente presenterà reclamo/segnalazione a NICMA entro il Periodo di Garanzia, unitamente alla fattura di vendita ed alla ricevuta di avvenuta consegna. NICMA si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in Garanzia in assenza dei sopra citati documenti o nel caso in cui le informazioni contenute negli stessi siano incomplete, modificate o illeggibili.

8.11 Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, fosse prevista la restituzione del bene, lo stesso dovrà essere restituito a NICMA nella confezione originale, completa di tutte le sue componenti e documenti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria).

8.12 La Garanzia deve essere fatta valere dal Cliente entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio, determinando – in difetto – la decadenza dello stesso dall'azionare la Garanzia.

8.13 NICMA, verificato che la Garanzia sia stata azionata nei termini richiamati e accertata altresì la fondatezza del reclamo /segnalazione presentato dal Cliente provvederà entro i termini di legge (12 mesi) a riparare o a sostituire il bene o i suoi singoli componenti, senza alcun addebito a carico del Cliente per i costi di verifica e ripristino, fatto salvo il costo della manodopera, che verrà quantificato a parte.

8.14 La mancata o ritardata sostituzione e/o riparazione del bene per danni imputabili al Cliente e/o a terzi, non esonera quest'ultimo dall'obbligo di pagare il corrispettivo e/o comunque quanto dovuto dallo stesso, in forza del Contratto.

8.15 Nel caso in cui, a seguito della verifiche tecniche eseguite da NICMA successivamente al reclamo/segnalazione presentato dal Cliente, venga accertato che il vizio e/o il malfunzionamento del bene o di suoi singoli componenti sia dovuto a fatto del Cliente e/o di terzi e/o per cause di forza maggiore o caso fortuito, o comunque per cause non ricomprese nell'ambito della Garanzia, il Cliente verrà prontamente informato con comunicazione scritta e/o a mezzo e-mail o posta certificata, con l'indicazione del costo necessario per il ripristino del bene e/o dei suoi singoli componenti; in tale caso, se comunque espressamente richiesto dal Cliente, l'intervento sarà eseguito a carico esclusivo di quest'ultimo. In ogni caso, al Cliente verranno addebitate, qualora previste, le spese sostenute da NICMA per le operazioni di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto se sostenuti.

8.16 La presente Garanzia non copre i costi e i rischi associati al trasporto del bene dal Cliente a NICMA e viceversa.

8.17 Sono esclusi dalla presente Garanzia:

- gli interventi di manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione del bene o di suoi singoli componenti dovuta a normale usura e logorio;
- i danni, i difetti e/o le modifiche al bene o di suoi singoli componenti conseguenti a utilizzo o trattamento improprio da parte del Cliente e/o di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo: a) uso improprio, comprendente: trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del bene o di suoi singoli componenti; danni o difetti provocati da acquirente o terzi; manutenzione impropria del bene, non conforme alle istruzioni di NICMA sulla corretta manutenzione; installazione o uso del bene non conformemente alle norme tecniche o di sicurezza vigenti; b) vizi, difetti e/o difformità dei sistemi ai quali il Cliente collega e/o connette il bene e/o suoi singoli componenti, ad eccezione di altri supporti, componenti e simili forniti da NICMA ed espressamente destinati all'uso in combinazione con il bene; c) interventi di riparazione, manutenzione e/o aggiornamento eseguiti da personale non di NICMA e/o da quest'ultima comunque non espressamente autorizzati; d) adattamenti e/o modifiche apportati al bene e/o a suoi singoli componenti senza previa espressa autorizzazione da parte di NICMA, e) negligenza e/o imperizia del Cliente e/o di terzi; f) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni.

8.18 NICMA declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o perdite che dovesse subire il Cliente dal bene, ivi comprese perdite economiche o intangibili, perdite di profitti, reddito, dati, danni derivanti dal mancato godimento o uso del bene, danni ad altri supporti di proprietà del bene e/o di terzi associati e/o connessi al bene, compresi in ogni caso le perdite ed i danni indiretti, incidentali o comunque consequenziali all'utilizzo del bene.

9. Diritto di Recesso e Penali

Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, fermo restando il diritto di NICMA di trattenere a titolo di risarcimento le somme già versate dallo stesso, NICMA avrà titolo di chiedere al Cliente il pagamento dei seguenti importi, salvo in ogni caso prova del maggior danno:

Prodotti

- a) 10% del prezzo dei Prodotti dopo una settimana dalla conclusione del Contratto e/o invio dell'Ordine da parte del Cliente;
- b) 50% del prezzo dei Prodotti in caso di approvvigionamento di materiale non standard già effettuato da parte di NICMA;
- c) 100% del prezzo dei Prodotti in caso di beni pronti per la consegna.

Servizi

- a) 10% del prezzo dei Prodotti e/o Offerta dopo una settimana dalla conclusione del Contratto e/o invio dell'Ordine da parte del Cliente;
- b) 50% del prezzo dei Prodotti in caso di approvvigionamento di materiale non standard già effettuato da parte di NICMA;
- c) 60% del prezzo dei Prodotti e/o dell' Offerta in caso di lavorazioni già iniziate;
- d) 100% del prezzo dei Prodotti e/o dell'Offerta in caso di beni pronti per la consegna.

10. Effettuazione dei servizi, Varianti in corso d'opera e Revisione Prezzi

10.1 In caso l'Offerta riguardasse l'effettuazione di un servizio o di più servizi, NICMA si obbliga ad adempiere esattamente a tutte le obbligazioni dedotte, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1176 e 1175 c.c., impegnandosi ad eseguire il Contratto di Appalto mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l'utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

10.2 Resta inteso che eventuali contestazioni non costituiranno titolo per la sospensione dei pagamenti e che NICMA non riconoscerà richieste di danni e/o riduzione dei compensi dovuti se non preventivamente discussi ed accettati per iscritto dalla stessa.

10.3 Le modifiche conseguenti ad interpretazioni o precisazioni dei disegni, ovvero a modalità di esecuzione dei lavori, richieste in armonia alle caratteristiche tecniche delle opere, daranno diritto alle richieste di varianti o di aumento del prezzo da parte di NICMA tramite apposita preventivazione ed in accordo con la normativa vigente in materia.

10.4 Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% rispetto ai prezzo/i di contratto, NICMA avrà diritto all'adeguamento compensativo, nei limiti della sola variazione eccedente il 5%.

11. Accettazione dei Beni e dei Servizi

11.1 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Beni (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti.

11.2 Ad ultimazione dei Lavori l'appaltatore provvederà ad informare per iscritto il Responsabile dei Lavori del Committente che prenderà in consegna le Opere. I Lavori si intenderanno consegnati solo dopo tale presa in consegna delle Opere da parte del Committente oppure, ove espressamente richiesto nel Contratto/Ordine con l'accettazione finale scritta da parte dei tecnici espressamente autorizzati dal Responsabile dei Lavori del Committente, e (ove concordato tra le Parti) previo collaudo dei soggetti appositamente incaricati dalla Committente e alla presenza di NICMA. A tale fine, il Responsabile dei Lavori del Committente disporrà tramite i tecnici autorizzati le verifiche necessarie e, all'esito positivo delle stesse, alla redazione del verbale di accettazione.

11.3 Nel caso di riserve o vizi rilevati dal Committente in sede di accettazione/collaudo ed imputabili a NICMA, la stessa provvederà immediatamente a proprie spese alle revisioni ed alle riparazioni necessarie, al cui esito informerà per iscritto il Committente; quest'ultimo procederà quindi alle verifiche necessarie e (ove richiesto) al collaudo ed, all'esito positivo di tali verifiche e/o del collaudo, alla redazione del verbale di accettazione.

12. Dichiarazioni di conformità, certificati di collaudo, di origine o doganali.

Eventuali richieste di emissione di dichiarazioni di conformità prodotto in accordo alle norme vigenti, certificati di collaudo, certificati di origine e/o doganali devono essere formulate dal Cliente per iscritto al più tardi al momento della conclusione del Contratto. Il costo dei suddetti oneri certificativi, qualora non previsti obbligatoriamente dalla normativa italiana, sarà imputato al Cliente come da listino NICMA.

13. Gestione dei rifiuti

NICMA si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

14. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

NICMA si obbliga a rispettare integralmente quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., impegnandosi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e subappaltatori le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altresì a porre in essere tutte le misure e cautele per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e di terzi.

15. Solve et repete

Il Cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà prova di aver eseguito le sue obbligazioni e in particolare quella relativa al pagamento integrale delle forniture e dei servizi a NICMA.

16. Esclusioni e limitazioni di responsabilità

Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali per quanto attiene alle esclusioni di responsabilità di NICMA, le Parti sin d'ora convengono che, qualora fosse accertata la responsabilità di NICMA, tale responsabilità non potrà essere superiore al prezzo dei beni acquistati/al valore dei servizi per i quali sia sorta contestazione, escludendo comunque ulteriori risarcimenti e/o indennizzi per qualsivoglia titolo e/o ragione.

17. Clausola risolutiva espressa

17.1 Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, NICMA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R o P.E.C., e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a)** scioglimento, liquidazione o qualsiasi altro fatto indicatore di cessazione dell'attività del Cliente;
- b)** apertura di una qualunque procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ecc.).

- c) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi contemplate negli articoli 94 e seguenti del D.lgs 36/2023, ovvero decreto penale di condanna da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art 32-ter del codice penale);
- d) qualora nei confronti del cliente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) violazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- f) azioni giudiziarie contro la NICMA per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- g) Mancati e/o ritardati pagamenti.

17.2 Nelle ipotesi di cui sopra, è fatto salvo in ogni caso il diritto di NICMA di trattenere quanto ricevuto dal Cliente a titolo di indennizzo per danno subito e per l'uso della merce da parte dello stesso, salve ed impregiudicate ulteriori azioni per il risarcimento del danno; di sospendere ogni evasione di ordini o residui di ordini in corso; di addebitare al Cliente (senza pregiudizio di altre azioni) a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora previsti per Legge.

18. Sicurezza informatica

Il Cliente si impegna, ai fini dell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali e durante l'esecuzione del relativo rapporto contrattuale a proteggere nel proprio ambito di responsabilità i sistemi informatici e di telecomunicazione (in particolare i sistemi infrastrutturali, le reti, i dispositivi e le applicazioni, come pure i dati e le informazioni) contro eventuali attacchi adottando, con proporzionalità misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza informatica dei prodotti/servizi forniti, in conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica (incluse ma non limitate al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e La legge sulla cybersecurity "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici").

Gli eventuali sistemi tecnologici in uso al Cliente e/o i servizi da questo forniti, nonché le modifiche significative di un sistema o dei servizi esistenti, non devono esporre NICMA a rischi materiali per la sicurezza informatica.

Con particolare riferimento a dati sensibili e riservati messi a disposizione di Nicma, il Cliente dovrà provvedere alla:

- a) restituzione, o la dismissione, o segregazione delle informazioni di proprietà di Nicma. in possesso o a qualsiasi titolo detenute dal Cliente;

b) la cessazione di ogni accesso all'ambiente, ai dati e alle informazioni di proprietà di Nicma

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente a NICMA qualsiasi incidente di sicurezza informatica, compresi accessi non autorizzati, violazioni di dati o altre minacce significative, entro 24 ore dalla scoperta dell'incidente. Il Cliente dovrà inoltre fornire un piano dettagliato per la risoluzione del problema e la prevenzione di ulteriori incidenti.

19. Spese legali

Qualsiasi insoluto del Cliente autorizza NICMA ad incaricare un legale per procedere al recupero del credito. Dopo il conferimento di incarico al Legale, il Cliente dovrà corrispondere a NICMA, oltre all'importo dovutole a copertura dell'insoluto, le spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal debitore, ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002 oltre agli interessi moratori.

20. Forza Maggiore

Nessuna delle parti sarà considerata responsabile in caso del mancato rispetto di quanto previsto dal presente contratto se esso è dovuto a cause di forza maggiore.

La forza maggiore riguarda, a titolo di esempio, gli eventi naturali, le nuove leggi o regolamentazioni con valore vincolante e tutto quanto è espressamente considerato tale dalla legge.

21. Atti di tolleranza

In nessun caso l'eventuale mancato esercizio di qualsiasi diritto da parte di NICMA -ovvero la mancata pretesa dell'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Contratto o nel c.c.- potrà costituire rinuncia al diritto di chiedere l'esatto adempimento, dovendosi qualificare tale contegno omissivo come mero atto di tolleranza.

22. Codice Etico

Tutti i rapporti tra NICMA ed il Cliente ed i loro dipendenti sono sottoposti al Codice Etico, alla politica anticorruzione e alla parità di genere di NICMA che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare attraverso la firma del presente documento o attraverso l'accettazione e/o l'esecuzione degli ordini di acquisto o dei contratti in essere.

23. Divieto di cessione del Contratto

Al Cliente è fatto divieto di cessione dell'Ordine e/o del Contratto, totalmente o parzialmente, senza un consenso scritto di NICMA. Anche in caso di consenso scritto, il Cliente sarà considerato comunque responsabile in solido del pagamento delle prestazioni relative ai Prodotti.

24. Modifica del Contratto e Invalidità

24.1 Le presenti Condizioni Generali non potranno essere modificate se non mediante altro documento scritto, firmato da entrambe le Parti.

24.2 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con tali condizioni obbligatorie. 24.3 In caso di declaratoria di inefficacia o nullità da parte dell'autorità giurisdizionale relativamente ad una o più clausole contrattuali non essenziali, il Contratto continuerà, per le restanti clausole, ad essere efficace tra le Parti alle quali è fatto onere di attivarsi per colmare le eventuali lacune che da tale declaratoria dovessero derivare.

25. Proprietà intellettuale

Il Cliente dovrà assicurarsi che nessun diritto di terzi venga violato in connessione con i contratti in essere con NICMA. Il Cliente si assume pertanto ogni responsabilità nel caso di qualunque violazione dei diritti di terzi, dovuto ad una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

NICMA avrà i seguenti diritti:

- a) il diritto di essere totalmente ed immediatamente indennizzata dal Clienti riguardo eventuali reclami/ricorsi da parte dei terzi; e
- b) il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e di ottenere dal Cliente un risarcimento per l'inadempimento.

26. Approvazione di clausole

Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente Contratto, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, nonché di averle specificatamente approvate nel loro insieme.

27. Legge applicabile e Foro Competente

Le presenti condizioni sono rette dalla Legge italiana. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle parti, l'applicabilità delle leggi uniformi sulla Formazione dei contratti di Vendita internazionale e sulla vendita internazionale di cose mobili.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Torino.

San Mauro 02 gennaio 2025